



## CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

SEGRETARIO COMUNALE

### Determina del Responsabile del Servizio N. 12 del 20/05/2026

PROPOSTA N. 861 del 20/05/2026

**OGGETTO:** Atto di citazione in appello avanti la Corte d'Appello de L'Aquila pervenuto al Protocollo comunale n. 32.548 del 26.11.2025. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio. CIG BBBB3EF76A.

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 27.12.2025, di approvazione del DUP – (Documento unico di programmazione) 2026- 2028;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 27.12.2026, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta comunale n. 17 in data 06/02/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2026-2028;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**RILEVATO** che, ai sensi della vigente Architettura organizzativa, modificata da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 09.02.2023 il Segretario Generale è investito della responsabilità dell'Ufficio "Cura del Contenzioso";

**ATTESA** la competenza della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

**PREMESSO** che:

- in data 27.02.2023 perveniva a mezzo pec Atto di citazione avanti il Tribunale Civile di Pescara, acclarato al protocollo comunale n. 6342, a firma degli Avvocati Massimo Costantini e Marzia Lombardo del Foro de L'Aquila, con il quale si richiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Cepagatti e di A.N.A.S. Spa nella causazione di un sinistro stradale verificatosi in data 21.02.2020 sulla S.S. 81 in territorio di questo Comune, e per l'effetto condannarli al risarcimento del danno non patrimoniale per l'importo complessivo di € 1.495.405,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e refusione delle spese di lite;
- nel predetto contenzioso l'Ente provvedeva a costituirsi nominando in via autonoma un difensore, nella persona dell'Avv. Lorenzo Passeri Mencucci del Foro di Pescara, a fronte della mancata assunzione dell'assistenza legale da parte della compagnia assicuratrice del Comune, che veniva comunque evocata in causa dal Comune quale terzo;
- il relativo giudizio si concludeva con la sentenza del Tribunale Civile di Pescara n. 1.120/2025 la quale:
  - ⌚ rigettava integralmente la domanda risarcitoria dei ricorrenti;
  - ⌚ condannava gli attori, soccombenti, alla refusione delle spese di lite sostenute dal Comune di Cepagatti e da Amtrust International Underwriters DAC;

- Ⓞ rigettava la domanda di manleva proposta dal Comune di Cepagatti nei confronti di AmTrust Assicurazioni S.p.a. in quanto estraneo al rapporto assicurativo dedotto in giudizio;
- in data 26.11.2025 al Prot. n. 32.548, perveniva, da parte dell'Avv. Passeri notifica dell'atto di citazione di appello introdotto dai soccombenti avverso la predetta sentenza per ottenerne la integrale riforma;
  - la prima udienza del giudizio di appello risulta fissata al 24.06.2026;
    - con nota pec Prot. n. 14.317 del 13.05.2026 il Responsabile del Servizio Contenzioso ha provveduto a richiedere all'Avv. Passeri Mencucci, in qualità di patrocinatore di questo Ente in primo grado e in ragione della conoscenza acquisita sulla materia del contendere nonché del suo prudente apprezzamento, un motivato avviso sulla opportunità/convenienza che il Comune di Cepagatti si costituisca nel giudizio di appello di cui sopra;
    - in data 15.05.2026 al Prot. n. 14.542 è pervenuta, a firma dell'Avv. Passeri, una articolata relazione dalla quale si evince, previa una approfondita analisi di tutti i profili emergenti dalla sentenza di primo grado, parere favorevole alla costituzione del Comune di Cepagatti nel giudizio di appello pendente, sia per resistere all'impugnazione principale chiedendo la conferma della sentenza n. 1120/29025 del Tribunale di Pescara, sia per proporre appello incidentale avverso il capo della medesima sentenza che ha disposto la condanna del Comune al pagamento delle spese di lite in favore di Amtrust Assicurazioni S.p.a.;

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 72 del 19.05.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale, ha autorizzato il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, a conferire incarico legale ai fini della costituzione, rappresentanza e difesa del Comune nel giudizio intentato;

**CONSIDERATO** che il Comune di Cepagatti non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità idonee a sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento all'esterno degli incarichi legali a professionisti del libero foro;

**CONSIDERATO** che l'affidamento concerne una singola rappresentanza legale in un procedimento giudiziario che si celebra dinanzi a organi giurisdizionali;

**RICHIAMATO** l'articolo 56 comma 1 lettera h) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36 che testualmente prevede:

*1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici:*

[...]

*h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

*1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:*

[...]

*1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato Membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

[...]

**ATTESO** che l'articolo 13 dello stesso Codice dei contratti, contempla comunque, che l'affidamento dei contratti esclusi, che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli nn. 1 (risultato), 2 (fiducia) e 3 (accesso al mercato);

**CONSIDERATO** che il Comune di Cepagatti dispone di un elenco aperto di avvocati esterni cui conferire gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente;

**RILEVATO** che, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali, può riconoscersi la possibilità dell'incarico diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui al citato art. 56, comma 1, lett. h) del D.Lgs n. 36/2023;

**RITENUTO**, per ragioni di complementarietà con l'incarico già espletato in primo grado, di individuare il legale cui conferire l'incarico in parola nella persona dell'Avv. Lorenzo Passeri Mencucci, titolare dell'omonimo studio legale in Pescara, il quale ha dichiarato la disponibilità ad assumere la difesa dell'ente nel giudizio di appello in parola;

**DATO ATTO** che:

- lo scrivente ufficio ha provveduto a richiedere un preventivo di spesa per l'espletamento del predetto incarico;
- nella medesima nota prot. n. 14.542/2026, l'Avv. Passeri comunica il proprio preventivo di spesa per l'importo di € 1.000,00, comprensiva di spese ed oneri, oltre Iva 22% dunque per un totale di € 1.220,00 oltre spese vive documentate;

**RITENUTO** dunque di conferire all' Avv. Lorenzo Passeri Mencucci del Foro di Pescara l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Cepagatti avanti la Corte d'Appello de L'Aquila nel giudizio introdotto con l'Atto di Citazione Prot. n. 32.548/2025;

**VISTE:**

- la certificazione di regolarità contributiva rilasciata da Cassa Forense e le dichiarazioni relative all'insussistenza di conflitti di interesse e in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, regolarmente acquisite;

**ACQUISITO** il Codice Cig BBBB3EF76A, ai sensi della delibera Anac n. 584 del 19.12.2023;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni di cui sopra:

Di conferire all'Avv. Lorenzo Passeri Mencucci, con Studio legale in Pescara - Via Falcone e Borsellino n. 38, l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Cepagatti avanti la Corte d'Appello de L'aquila nel giudizio introdotto con l'Atto di Citazione Prot. n. 32.548/2025;

Di impegnare all'uopo, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 1.220,00 oneri inclusi, sul Cap. n. 139/10 del Bilancio di Previsione 2026/2028;

Di stipulare con l'Avv. Passeri la convenzione di incarico secondo lo schema allegato;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica del bilancio di competenza 2026/2028;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis,

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

3) Di rendere noto a norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dott.ssa Stefania Pica;

4) Di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Di dare atto che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni di conflitto di interesse.

Avverso il presente atto è ammesso, nei termini e nei modi stabiliti dalle norme vigenti, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, da proporre eventualmente entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

## DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PATTO SUI COMPENSI PER INCARICO LEGALE

L'anno Duemilaventisei il giorno \_\_\_\_\_ del mese di Maggio

T R A

il Comune di Cepagatti (di seguito: Comune), C.F. 00221110687 in persona del Segretario generale Dott.ssa Stefania Pica, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in via R. D'Ortenzio n. 4, in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso;

E

l'Avvocato Lorenzo Passeri Mencucci, con studio in Pescara in Via Falcone e Borsellino n. 38, codice fiscale \_\_\_\_\_

Premesso:

- che il Comune di Cepagatti deve resistere al giudizio introdotto avanti la Corte d'Appello de L'Aquila pervenuto al Protocollo n. 32.548 del 26.11.2025;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 19.05.2026, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva a costituirsi nel giudizio di cui sopra, rimettendo al Segretario generale l'adempimento di conferire l'incarico di patrocinio a un legale e demandando al Sindaco pro tempore di provvedere alla sottoscrizione del mandato *ad litem*;
- che con Determinazione del Segretario Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si procedeva alla individuazione e nomina dell' avvocato cui affidare l'incarico della difesa nella persona dell'Avv. Lorenzo Passeri Mencucci del Foro di Pescara;
- che con la medesima determinazione si effettuava l'impegno di spesa per euro 1.220,00 al capitolo 139/10 della gestione in conto competenza del bilancio 2026/2028;

Visto il D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006;

Visto il preventivo presentato a norma del comma 4 art. 9 D.L. n. 1/2012 convertito in legge 27/2012 dal predetto Avvocato, pervenuto al protocollo dell'Ente con il numero 14.542 del 15.05.2026 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- 1) Con il presente atto il Comune di Cepagatti conferisce all' Avvocato Lorenzo Passeri Mencucci l'incarico di patrocinare l'Ente e di costituirsi nel giudizio richiamato in premessa.
- 2) Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 del D.L. n.1/2012 convertito in legge 27/2012. In particolare la misura del compenso è stato previamente resa nota al Comune con il preventivo adeguato all'importanza dell' opera già assunto a prot. n. 14.542/2026 e comprensivo del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi. Nessuna altra somma potrà essere riconosciuta al professionista incaricato rispetto a quella stabilita, salvo quanto previsto al successivo punto 8).
- 3) In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, qualora l'importo liquidato dal Giudice sia maggiore di quello preventivato e impegnato, il Comune corrisponderà la differenza solo ad avvenuto pagamento da parte del soccombente. In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza potrà essere corrisposta dal Comune nel limite dell'impegno di spesa assunto. In caso di vittoria della controparte, al legale nominato verrà corrisposto un compenso pari alla minor somma fra il preventivo presentato e l'importo liquidato in sentenza in favore della controparte. In caso di compensazione delle spese, sarà corrisposto l'importo preventivato.
- 4) Nel caso di difesa affidata per controversia di valore indeterminato, si applicano le medesime previsioni di cui al precedente art. 3.
- 5) Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte. La liquidazione avverrà in base al preventivo presentato, il cui importo è

stato determinato secondo i criteri di cui al punto 2) del presente disciplinare. Il CIG da riportare sulle fatture è il seguente: BBBB3EF76A.

- 6) Il Comune di regola non corrisponde acconti, salvo il caso di richieste debitamente motivate dal professionista.
  
- 7) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
  
- 8) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli eventuali acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa, o si rendano necessarie prestazioni aggiuntive, il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta.
  
- 9) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
  
- 10) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle

azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

- 11) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) .
- 12) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
- 13) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
- 14) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
- 15) Il legale si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cepagatti.
- 16) Il legale si obbliga a comunicare al Responsabile dell'anticorruzione dell'Ente ogni situazione prevista dalla L. 190/2012 nella quale dovesse venire a trovarsi.
- 17) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del Codice civile, a quelle proprie dell'Ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
- 18) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.
- 19) Il legale nominato è assicurato per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con polizza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ a copertura degli eventuali danni provocati nell'esercizio professionale.

20) Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 informa il legale - che ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

21) La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI CEPAGATTI  
PROFESSIONISTA

IL

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 3) e 4).

COMUNE DI CEPAGATTI  
PROFESSIONISTA

IL

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale.*

---

#### **VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 861 del 20/05/2026 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PICA STEFANIA in data 20/05/2026

---

#### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 861 del 20/05/2026 esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

**IMPEGNI**

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	139	19	1	01	11	1	03	1.03.02.11.006	Patrocinio legale	1.220,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 20/05/2026.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1041**

Il 20/05/2026 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 721 del 20/05/2026 con oggetto: **Atto di citazione in appello avanti la Corte d'Appello de L'Aquila pervenuto al Protocollo comunale n. 32.548 del 26.11.2025. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio. CIG BBBB3EF76A.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da PICA STEFANIA il 20/05/2026.